

COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37

Del 26.07.2023

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME E APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventitre, il giorno **VENTISEI** del mese di **LUGLIO** alle **ore 11:03 e segg.**, nella Casa comunale.

Alla I convocazione in sessione URGENTE partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge

Risultano all'appello nominale

Risultano all'appello no CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1) DOMINO PIETRO	X		9) FONTANA SALVATORE	X	
2) BLANDO MARILYN	X		10) LO CASCIO VINCENZO	X	
3) MORICI MARIA LUISA		X	11) MARTORANA MARCO		X
4) CICALA ELENA	X		12) MARTORANA PAOLO FRANCESCO	X	
5) MONTI MARIANNA		X	13) CURVATO MARIA	X	
6) MARTORANA GIOACCHINO	X		14) GUGLIELMO FABIANA	X	
7) LO CASCIO MARCO	X		15) MARTORANA GIUSEPPA MARIA GABRIELLA		X
8) DI NOTO ORIANA	X		16)BISCONTI SALVATORE	X	

Assegnati n. 16

In carica n. 16

Presenti 12

Assenti 4

Si dà atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Salvatore Fontana, nella sua qualità di Vice Presidente Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa P. Letizia Comparetto La seduta è pubblica.

ASSENTI 4 (Cons. Morici Maria Luisa – Monti Marianna – Marco Martorana – Martorana Giuseppa Maria Gabriella)

Per l'Amministrazione sono presenti il Sindaco e l'Assessore Lanza.

Il VicePresidente apre il secondo punto all'ordine del giorno a oggetto - Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali non riscossi a seguito di accertamenti esecutivi definitivi. Esame e Approvazione e cede la parola all'Ass.re al Bilancio Prof. Giuseppe Lanza.

L'Ass.re Giuseppe Lanza riferisce che, come già noto ai consiglieri, il regolamento in oggetto nasce dalla mozione approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 luglio u.s. con l'intento di dare ai cittadini la possibilità di saldare le proprie posizioni debitorie pagando in forma rateale senza interessi e sanzioni. Informa che, proprio a seguito della predetta mozione, gli uffici hanno lavorato alacremente per verificare la possibilità e fattibilità della definizione agevolata, considerato che essendo il comune in dissesto gli anni di competenza della Commissione Straordinaria sono sottratti alla gestione dell'Ente. In esito alle superiori verifiche è emerso che il tributo che presenta tutte le condizioni previste dalla normativa per poter soggiacere alla definizione agevolata è prevalentemente l'IMU annualità 2019. Spiega, ancora, che il Regolamento predisposto è molto semplice, si compone di n. 9 articoli che statuiscono tempi e modi di attuazione della definizione agevolata. E' previsto il pagamento del dovuto, senza interessi e sanzioni, nella misura n. 4 rate, di cui l'ultima con scadenza a dicembre 2024. Sottolinea che la proposta in oggetto è stata dotata del parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria e della competente Commissione Consiliare.

Il Responsabile Settore V Tributi -Dott.ssa Gabriella Bongiovanni nel confermare quanto già spiegato dall'Assessore Lanza, aggiunge che detta definizione riguarderà i debiti tributari di importo definitivo superiore a euro mille per sorte e, prevalentemente, i debiti maturati a titolo di IMU 2019.

Il Cons. Salvatore Bisconti chiede come mai il regolamento preveda la definizione agevolata per debiti tributari solo di importo definitivo superiore a mille euro.

L'Ass.re Giuseppe Lanza ricorda al Cons. Bisconti che quanto previsto nel Regolamento corrisponde esattamente a quanto chiesto nella mozione prot. n.12331/2023, approvata dal Consiglio. Con essa è stato, ifatti, chiesto che l'Ente aderisse alla definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dal D.L. 34/2023 – art. 17bis, introdotto dalla Legge di Conversione n. 56/2023. Detto articolo prevede tre distinti istituti quali lo stralcio parziale e lo stralcio totale per posizioni debitorie di importi fino a mille euro e la definizione agevolata che è ciò che è stato richiesto con la mozione. Aggiunge che per consentire detta ultima possibiltà a favore dei cittadini si è usato un metro di valutazione abbastanza generoso, al fine di includere quante più posizioni debitorie possibili nel rispetto delle previsioni normative più volte citate. Conferma infine, che dietro il lavoro degli uffici vi è anche stato un continuo raffronto con l'IFEL, che ha coadiuvato e confermato i contenuti del Regolamento come predisposto. Ribadisce che esso è molto chiaro e sottolinea l'esigenza di dare massima diffusione alla sua approvazione, considerato che la definizione agevolata deve essere richiesta dal contribuente, anche se entro il 31 di ottobre p.v..

Il Sindaco esprime apprezzamento per il lavoro svolto dagli Uffici, nell'intento di offrire ai contribuenti morosi la possibilità di sanare la loro posizione debitoria in maniera più comoda e vantaggiosa.

Ultimata la discussione, il VicePresidente mette in votazione la proposta ad oggetto "Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali non riscossi a seguito di accertamenti esecutivi definitivi. Esame e Approvazione"

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Morici Maria Luisa – Monti Marianna – Marco Martorana – Martorana Giuseppa Maria Gabriella) e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la superiore proposta

Terminata la votazione, il Presidente dichiara la chiusura del punto.

Esaurita la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara la chiusura della seduta (Ore 11:24)

frot 14071/2023



COMUNE DI FICARAZZI CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SETTORE V – TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME E APPROVAZIONE

UFFICIO PROPONENTE - SETTORE V

REGOLARITA' TECNICA:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V TRIBUTI DEMOGRAFICI
F.to Dott.ssa Gabriella Bongiovanni

REGOLARITA' CONTABILE:

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II FINANZIARIO F.to Dott. Salvatore Greco



COMUNE DI FICARAZZI CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO SETTORE V – TRIBUTI E SERVIZI DEMOGRAFICI

Proposta di deliberazione al Consiglio Comunale

Il Responsabile del Settore V, su indirizzo del Consiglio Comunale e dall'Assessore competente, formula la seguente proposta di deliberazione a oggetto: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME E APPROVAZIONE

PREMESSO che l'art. 7 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni".

VISTO l'art. 52 commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 446/97, i quali stabiliscono che "le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

VISTO l'art. 17 bis del D.L. n. 34/2023, inserito in sede di conversione con L. n. 56/2023 che prevede, mediante il richiamo ai commi 227 – 229 bis – 231 dell'art. 1 L. n. 197/2022, la facoltà dei Comuni il cui servizio di riscossione è gestito in via diretta o è affidato a operatori economici privati, di disporre, mediante approvazione di uno specifico Regolamento, in favore dei singoli contribuenti che ne facciano richiesta, l'attivazione di procedure agevolative volte a stralciare in tutto o in parte crediti ancora insoluti, derivanti all'attività di contrasto all'evasione.

PRECISATO che la richiamata disposizione prevede la facoltà per i Comuni di disporre:

- a) lo stralcio parziale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 227, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R).
- b) lo stralcio totale delle ingiunzioni con importo residuo fino a mille euro relative al periodo che va dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 229-bis, legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.
- c) la definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi divenuti definitivi dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, similmente a quanto previsto, dall'art. 1, comma 231 legge n. 197/2022, per i carichi affidati all'AdE-R.

CONSIDERATO che l'attivazione delle opzioni di cui alle lettere a) e b) non risulta praticabile da parte di questo Ente, in quanto la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario comporta la competenza dell'Organismo Straordinario di Liquidazione in ordine alla gestione di tutti i crediti maturati al 31 dicembre dell'ultimo esercizio in cui è stato approvato il bilancio da parte del Comune, ossia al 31/12/2018, ai sensi dell'art. 252, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PRECISATO che il servizio di recupero stragiudiziale e riscossione coattiva di tutte le entrate comunali è gestito da Municipia SpA, operatore economico privato iscritto all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997.

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 13/07/2023 ha approvato la mozione prot. n. 12331 del 27/06/2023 di adesione dell'Ente all'istituto di definizione agevolata "che consentirebbe ai cittadini che non hanno potuto pagare le tasse, viste le suddette difficoltà economiche, di pagarle ratealmente senza aggiunta di sanzioni e interessi".

EVIDENZIATO, che, in attuazione di detta mozione e in considerazione della scissione temporale di competenza delle posizioni creditorie maturate conseguente alla dichiarazione di dissesto, l'istituto è teoricamente suscettibile di essere applicato da questo Ente, come rappresentato dal Segretario Generale, nella sola forma della definizione agevolata di crediti di importo superiore a euro 1.000 divenuti esecutivi nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2022.

RILEVATO che l'adesione alla definizione agevolata implica la possibilità dei contribuenti di estinguere le suddette posizioni debitorie senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni, limitando il versamento alle somme dovute a titolo di capitale e a quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di riscossione.

PRESO ATTO che, in conseguenza del citato atto deliberativo consiliare, il Segretario Generale con nota prot. n. 13629 del 14/07/2023, nell'indicare l'ambito applicativo della richiamata disposizione, ha rimesso a questo Settore l'elaborazione del relativo Regolamento Comunale e della proposta consiliare di approvazione nonché della modulistica correlata, alla luce degli indirizzi dell'Amministrazione comunale con particolare riferimento ai termini di pagamento.

PRESO ATTO, altresì, che in detta nota il Segretario Generale ha invitato "l'Amministrazione e gli organi preposti alla verifica degli equilibri di bilancio a valutare con rigore e cautela l'attivazione di detto istituto, in considerazione della pendenza della procedura di risanamento e della mancata approvazione del bilancio corrente".

RILEVATO che l'Amministrazione comunale ha rappresentato alla scrivente l'intenzione di prevedere quale condizione di pagamento dei debiti suscettibili di definizione agevolata, la corresponsione dell'importo dovuto a titolo di capitale e rimborso spese sostenute, oltre interessi, fino a un massimo di quattro rate di uguale ammontare da corrispondersi, la prima entro il 31.12.2023, la seconda entro il 30.04.2024, la terza entro il 31.08.2024 e la quarta entro il 31.12.2024.

RILEVATO che alla luce del dato testuale della previsione di cui al comma 231 dell'art. 1 L. n. 197/2022 ("i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti ..."), richiamato dal citato art. 17-bis e delle indicazioni operative suggerite dall'IFEL con Circolare del 16/06/2023, attese le verifiche d'ufficio, questo Ente può ammettere a definizione agevolata:

- I debiti tributari di importo definitivo superiore a euro 1.000 (per sorte) maturati dopo l'01/01/2019 e portati da avvisi di accertamento esecutivo per i quali al 30/06/2022 erano già decorsi i termini di impugnazione, ossia i 60 giorni dalla notifica.

PRESO ATTO che, secondo quanto rappresentato dai Settori III e IV (note prot. n. 14040 del 21-07-2023 prot. n. 14072 del 21-07-2023, alla data del 30/06/2022 alcuna lista di carico o provvedimento definitivo di accertamento di debiti per sanzioni stradali o di natura patrimoniale (maturati dall'01.01.2019 al suddetto 30/06/2022) è stata/o trasmessa/o al suddetto Concessionario per la riscossione.

CONSIDERATO che l'istituto della definizione agevolata per i suddetti debiti tributari costituisce uno strumento che, da un lato, consente di andare incontro alle esigenze dei contribuenti che per situazioni contingenti, quali inflazione, aumento tassi di mutuo, aumento prezzi dei carburanti e di fornitura utenze e dei beni di prima necessità non abbiano potuto provvedere nei termini al pagamento dei tributi locali e, dall'altro, permette di soddisfare le esigenze di riscossione dell'Ente impositore, acquisendo con tempestività risorse finanziarie che potrebbero non essere recuperate.

RITENUTO che l'introduzione dell'istituto in esame rappresenti uno strumento rilevante per ridurre i livelli di morosità dei contribuenti.

VISTO il "Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali non riscossi a seguito di accertamenti esecutivi definitivi", composto da n. 9 articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione.

PRECISATO che il Regolamento in questione deve essere approvato dall'Organo consiliare entro il 29 luglio 2023, sessantesimo giorno dal termine di entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. n. 34/2023.

VISTI l'art. 117, comma 6, della Costituzione e l'art.7 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuiscono ai Comuni la titolarità della potestà regolamentare.

RITENUTA la competenza dell'Organo consiliare, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.267/2000.

RITENUTO di rimettere al Responsabile del Settore Tributi la pubblicazione del Regolamento sul sito internet dell'Ente Amministrazione Trasparente – sezione "Disposizioni Generali" sotto-sezione "Atti generali", cui la normativa subordina l'efficacia dell'atto normativo, nonché la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze e al Concessionario della riscossione.

ACQUISITI i pareri favorevole resi, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico - Finanziario in ordine alla regolarità contabile.

VISTO il parete _____ reso, ai sensi dell'art. 239 lett. b) n.7, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziaria. (da aequisire a seguito del deposito della presente proposta).

VISTI:

- II D.lgs. n.267/2000;
- II D.Lgs. n. 118/2011;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di contabilità.

PROPONE

- Di approvare il "Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali non riscossi a seguito di accertamenti esecutivi definitivi", allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All.1)
- 2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line e a seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Ente.
- 3. Di rimettere al Responsabile del Settore Tributi il coordinamento delle attività conseguenti al presente deliberato per la gestione dei procedimenti da parte del Concessionario della riscossione, assicurando tempestiva e costante informazione al servizio finanziario per l'eventuale cancellazione di residui attivi per somme oggetto di stralcio.
- 4. Di incaricare il Settore Tributi di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente, alla voce Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico e del Regolamento alla voce Atti generali, in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
- Di incaricare il Settore Tributi di provvedere alla trasmissione del Regolamento e della deliberazione di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze e al Concessionario della riscossione.

Dalla Residenza Municipale

Il Responsabile Settore V Tributi F.to Dott.ssa Bongiovanni Gabriella

COMUNE DI FICARAZZI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nº del

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	.4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.	
Articolo 9 – Entrata in vigore e disposizioni finali	

as in markery variety chayers it realisticates bug thoso a continue; life standing autorough throughout it.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie, non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi definitivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160
- 2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell'articolo 1, commi da 231 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

- 1. I debiti tributari superiori a euro 1.000 (per sorte) maturati dopo l'01/01/2019 e portati da avvisi di accertamento esecutivo definitivo, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
- 2. Ai fini dell'accesso all'istituto della definizione agevolata il debito deve risultare da atti di accertamento divenuti esecutivi entro il 30 giugno 2022, per i quali alla predetta data erano già decorsi i termini di impugnazione, ossia i 60 giorni dalla notifica, sebbene non ancora affidati in carico al concessionario/affidatario della riscossione coattiva.
- 3. L'adesione alla definizione agevolata comporta la possibilità dei contribuenti di estinguere le suddette posizioni debitorie senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni.
- 4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un avviso accertamento esecutivo definitivo.
- 5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.
- 6. Il Concessionario della riscossione, su istanza del debitore da presentarsi entro P1 ottobre 2023 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

- 1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario e per conoscenza al servizio tributi del Comune la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31 ottobre 2023 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune o Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.
- 2. Il Concessionario, entro il 30 novembre 2023 comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione,

le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento in un numero massimo di quattro rate di uguale ammontare da corrispondersi, la prima entro il 31.12.2023, la seconda entrò il 30.04.2024, la terza entro il 31.08.2024 e la quarta entro il 31.12.2024
 - b) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.
- 3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.
- 4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

- 1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definiti, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
- 2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

- 1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai contribuenti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di rateizzazione emessi dal Comune o dal Concessionario le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
- 2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla data fissata per la scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

- 1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
- 2. Il Concessionario relativamente ai debiti definiti non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. Il contribuente è onerato di presentare richiesta di sospensione del processo. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 - Entrata in vigore e disposizioni finali

- 1. 1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on line.
- 2. Sono abrogate le norme regolamentari comunali contrarie o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.
- 3. Il regolamento viene reso disponibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il presente Rego	olamento viene pubblicato all'A	albo on-line del Comune per quindici giorni consecutivi
dal	al	
Il presente Rego	plamento è divenuto esecutivo i	n data
Ficarazzi,		
		IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Maria Letizia Careri



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Santo Palermo

Rag. Giuseppe Tomasello

Dott. Giuseppe Micale

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 79 del 22/07/2023

L'Organo di Revisione composto dal Dott. Santo Palermo quale Presidente, dal Rag. Giuseppe Tomasello e dal Dott. Giuseppe Micale quali componenti, nominati con delibera consiliare n. 62 del 31.08.2021, riceveva la proposta di delibera consiliare prot. 0014077 del 21/07/2023, per formulare il proprio sull""APPROVAZIONE parre DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI NON RISCOSSI A **SEGUITO** DI **ACCERTAMENTI ESECUTIVI** DEFINITIVI. **ESAME** ED APPROVAZIONE", giusta richiesta del 21.07.2023;

Il Collegio dei Revisori

osserva che, in conformità allo statuto ed al regolamento di contabilità, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente nonché, verificando la corrispondenza dell'attività amministrativa al programma di gestione, redigendo apposite relazioni;

procede

alla verifica del "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME ED APPROVAZIONE", trasmesso a mezzo Pec il 21/07/2023;

Il Collegio dei Revisori

preso atto che

L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova
Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della
riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in
precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia. La disposizione
prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza
corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e

sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio;

- - che l'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", dispone che: "gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229-bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197";
- Il comune di Ficarazzi (PA), intende istituire il "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME ED APPROVAZIONE" e di approvare il relativo regolamento che la disciplina e quindi, avvalersi dell'istituto della definizione agevolata per i debiti risultanti dai singoli carichi contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dal 1º gennaio 2019 al 30 giugno 2022 o in avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della Legge n.160/2019, divenuti esecutivi alla data del 30 giugno 2022;
- Che il regolamento è composto da 9 (nove) articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis, sviluppato nei seguenti punti:

Oggetto del regolamento;

Oggetto della definizione agevolata;

Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

Effetti della definizione agevolata;

Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione;

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore;

Procedure cautelari ed esecutive in corso;

Rinuncia al contenzioso pendente;

Entrata in vigore e disposizioni finali;

• Che lo stesso entrerà in vigore con la pubblicazione all'Albo del Comune di Ficarazzi e viene trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze.

Ritenuto che

- I regolamenti sono adottati nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Lgs.vo del 12.12.1997 n 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Leg.vo del 18.08.2000 n 267;
- Spetta al consiglio comunale deliberare l'adesione alla definizione agevolata, prevista dall'art. 17-bis, nonché l'approvazione del relativo regolamento;

considerato che

• La proposta di adesione alla definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali e l'approvazione del relativo regolamento è qualificabile come una misura che può incrementare le performance di riscossione sui residui attivi;

Visto

 il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n 267/2000 dal responsabile del settore Tributi e Servizi Demografici in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità alla regolarità contabile;

Esaminato

- il regolamento composto da 9 articoli;
- che gli articoli in esso contenuti non sono contra legem;

il Collegio tutto ciò premesso ed esaminato

ESPRIME

Parere Favorevole ai fini dell'approvazione della proposta di deliberazione consiliare n. 06 del 18/07/2023 avente ad oggetto: "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI NON RISCOSSI A SEGUITO DI ACCERTAMENTI ESECUTIVI DEFINITIVI. ESAME ED APPROVAZIONE".

L'Organo di Revisione

Dott. Santo Palermo (*)

Rag. Giuseppe Tomasello (*)

Dott. Giuseppe Micale (*)

(*) firmato digitalmente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta a oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali non riscossi a seguito di accertamenti esecutivi definitivi. Esame e Approvazione", dotata dei prescritti pareri.

Visto il verbale n. 79/2023, prot. n. 14115 del 24/07/2023, con il quale l'Organo di Revisione Economico Finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Udita l'esposizione in aula

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai Consiglieri presenti (n. 12 presenti – n. 4 assenti Cons. Morici Maria Luisa – Monti Marianna – Marco Martorana – Martorana Giuseppa Maria Gabriella) e votanti:

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata dei tributi comunali non riscossi a seguito di accertamenti esecutivi definitivi. Esame e Approvazione", che allegata, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue

F.to

Il Vice Presidente Salvatore Fontana

Il Consigliere Anziano F.to Domino Pietro

Il Vice Segretario F. to Dott.ssa P. Letizia Comparetto

Copia conforme all'originale. IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto Ficarazzi, 31 07 2023
Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
perché dichiarata immediatamente eseguibile ((art. 12, 2° comma, L.R. 44/91);
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione
IL VICE SEGRETARIO f.to Dott.ssa P. Letizia Comparetto
Ficarazzi lì,
Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio
CERTIFICA
Che la presente deliberazione, su conforme attestazione dell'Addetto alla Pubblicazione, è stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal
L.R. 44/91; Reg. Pub., come prescritto dall'art. 11, comma 1,
F.to Il Responsabile Albo Pretorio F.to Il ViceSegretario Comunale Dott.ssa P. Letizia Comparetto